



Mutua di Assistenza Sanitaria integrativa e di servizi tra i soci e i dipendenti delle società appartenenti al sistema delle banche di credito cooperativo rappresentato da Federcasse

Società di Mutuo Soccorso

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA - SCOPI

Art. 1

Per iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di Roma (già denominata Cassa Rurale ed Artigiana di Roma) è costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 15 aprile 1886 numero 3818, una società di mutuo soccorso con la denominazione "CRAMAS - Mutua di Assistenza Sanitaria integrativa e di servizi tra i soci e i dipendenti delle società appartenenti al sistema delle banche di credito cooperativo rappresentato da Federcasse – Società di Mutuo Soccorso", in forma abbreviata "CRAMAS".

Art. 2

La società ha sede in Roma.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali purché nell'ambito del territorio nazionale.

La società di mutuo soccorso può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 3

La società ha la durata fino al 31/12/2070, e potrà essere prorogata a norma di legge. Essa aderisce alla Confcooperative.

Art. 4

La società mutua ispirandosi ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata e della mutualità integrativa volontaria, si propone di migliorare le condizioni sanitarie, sociali e culturali dei propri soci e dei loro familiari, cercando di sviluppare la solidarietà tra gli stessi.

Essa pertanto si propone in via principale di:

- a) promuovere e gestire direttamente o in convenzione un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. A tal fine potrà costituire un apposito fondo mediante contributi dei soci ed apporti o contributi di terzi;
- b) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- c) erogare contributi economici e di servizi per l'assistenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari in assenza di provvidenze pubbliche;
- d) promuovere forme di copertura assicurativa di gruppo al fine di rendere possibile per i soci e i loro familiari l'accesso a prestazioni medico-chirurgiche ospedaliere ed extraospedaliere nel settore privato attraverso forme particolari di convenzionamento e nell'ambito dell'assistenza integrativa al Sistema Sanitario Nazionale nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

La società potrà inoltre in via secondaria ed accessoria:

- promuovere attività nei settori dell'informazione, educazione e prevenzione sanitaria, nonché nella diffusione dei valori mutualistici;
- le prestazioni di cui al presente articolo possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs 502\92 e successive modificazioni.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

La società potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.

Prevvia deliberazione del Consiglio di Amministrazione la società potrà partecipare - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi della società di mutuo soccorso.

La società può svolgere tutte le attività previste dalla legge n. 3818/1886, modificata dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ma non può svolgere alcun tipo di attività d'impresa.

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari, persone fisiche o società di mutuo soccorso;
- b) soci sovventori

Possono essere soci ordinari i soci e i dipendenti delle società appartenenti al sistema delle banche di credito cooperativo rappresentato da Federcasse.

Possono essere soci sovventori persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo della società e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività della società di mutuo soccorso. Essi tuttavia non godono dell'erogazione dei sussidi sociali e non hanno diritto ad alcuna remunerazione a fronte delle proprie contribuzioni.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Le società di mutuo soccorso possono essere soci alla sola condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività svolta;
- b) l'impegno a versare la quota di adesione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni della società di mutuo soccorso;
- c) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali;
- d) l'impegno a comunicare alla Società, con raccomandata A.R., la variazione del proprio domicilio ai fini delle comunicazioni esimendo, in caso contrario, la Società da ogni responsabilità.

Essendo i soci sovventori e le società di mutuo soccorso persone giuridiche, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;
- b) il versamento della quota di ammissione alla società;
- c) le eventuali contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali;

d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

e) se società di mutuo soccorso deve indicare anche i nominativi dei soci ed allegare per ognuno di essi la documentazione che sarà richiesta dal Consiglio di Amministrazione anche per ognuno dei familiari dei soci conviventi che intendono beneficiare delle prestazioni.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

Il diritto alle prestazioni sorge dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi sociali, trascorso l'eventuale periodo di carenza nei termini e con le modalità fissate dal regolamento interno che disciplina le prestazioni garantite.

Art. 8

Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla Legge, quando ritiene di non trovarsi nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, dandone comunicazione per iscritto al CdA.

Dalla data di recesso viene meno il diritto del socio recedente e dei relativi familiari beneficiari a conseguire prestazioni a carico delle Mutua, senza pregiudizio dei diritti acquisiti.

Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione, senza diritto a rimborsi di somme già pagate a tale titolo.

Il socio sovventore, oltre che nei casi previsti dalla Legge, trascorsi tre anni dalla iscrizione nel libro soci, può recedere in ogni momento dalla Società. Il recesso in tal caso ha effetto dalla notifica alla Società del recesso stesso.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio che:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;

c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 30 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo con la Mutua.

f) che non provveda a versare i contributi associativi al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale nei modi e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) e f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Il socio escluso dalla società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati e perde il diritto alle prestazioni della Mutua dalla data della delibera di esclusione unitamente ai propri familiari beneficiari.

Art. 10

Entro sessanta giorni dalla morte del socio uno dei suoi eredi, se in possesso dei requisiti, congiuntamente indicato dagli altri, può presentare la domanda di ammissione di cui all'articolo 5, chiedendo così di subentrare nella partecipazione del socio defunto; a tale domanda deve essere accompagnato l'elenco degli eventuali suoi familiari conviventi producendo certificato di stato di famiglia.

Il Consiglio di Amministrazione, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, esamina la domanda e delibera in merito al trasferimento della partecipazione sociale.

Art. 11

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 6, 8, e 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio arbitrale. Il ricorso non ha effetto sospensivo e, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 12

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal fondo di dotazione che è variabile ed è formato dalle quote di adesione versate dai soci ordinari e stabilite in una somma non inferiore a 25 (venticinque) Euro per ciascun socio e dalle quote di adesione versate dai soci sovventori e stabilite in una somma non inferiore a 25 (venticinque) Euro per ciascun socio;
- b) dalla riserva legale alla quale deve essere destinato almeno il 30% degli avanzi netti di esercizio di cui all'art. 14, qualunque sia l'ammontare della stessa;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate con contributi, lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la società di mutuo soccorso avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, titoli di stato o garantiti dallo stato o in depositi presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma.

Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto. Pertanto i soci non potranno per nessun motivo addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale e tantomeno richiedere il rimborso della quota di adesione, nemmeno all'atto dello scioglimento della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 13

Gli importi dei contributi dovuti dai soci al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale, dovranno essere versati secondo le modalità e nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del

bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

L'eventuale avanzo netto d'esercizio risultante dal bilancio sarà destinato:

1. non meno del 30% al fondo di riserva legale;
2. la rimanenza sarà destinata a fini mutualistici dall'assemblea dei soci.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del punto 2), la totalità degli avanzi netti di esercizio vengano devoluti ai fondi di riserva.

In ogni caso le riserve, così come qualsiasi altra posta componente il patrimonio sociale, non sono ripartibili tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

Art. 15

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 16

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione, entro centottanta giorni.

L'assemblea ordinaria delibera altresì per:

- a) nominare gli Amministratori, i Sindaci, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile quando previsto, e il presidente del Collegio Sindacale. Quest'ultimo in base alle indicazioni dei soci sovventori;
- b) determinare il compenso degli Amministratori e dei Sindaci a norma del successivo articolo 25;
- c) approvare il bilancio, la relazione del CdA e quella del Collegio Sindacale;
- d) l'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera per:

- a) le modifiche al presente statuto, ivi compresa la proroga della società;
- b) lo scioglimento anticipato della società di mutuo soccorso;
- c) la nomina dei liquidatori
- d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci stessi oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviato per posta entro il quindicesimo giorno antecedente la data della prima

convocazione. In alternativa, l'avviso di convocazione può essere affisso entro gli stessi termini presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della società.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

Art. 18

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno da un terzo dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci intervenuti.

Le votazioni sono sempre palesi.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, contenenti l'indicazione del numero massimo dei candidati eleggibili in base al presente statuto, con esclusione dei Consiglieri designati dai soci sovventori; tali candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di modo che tutti i soci possano prenderne anticipata visione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i gruppi di Soci che rappresentino almeno il 7% (sette per cento) dei voti esprimibili nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i due terzi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore.

b) I restanti Consiglieri saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

c) Per la nomina di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga stabilmente a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare.

Art. 19

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali alla data di delibera del C.d.A. della convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio ordinario ha un voto. Il socio sovventore ha cinque voti. In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono superare la misura di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti ovvero rappresentati nella Assemblea.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative.

Art. 20

Della seduta assembleare si redige regolare verbale a norma di legge.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario scegliendolo anche fra i non soci.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri, di cui 1/3 designati dai soci sovventori come propri rappresentanti, scelti in ogni caso tra i soci ordinari.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Il compenso agli Amministratori viene deliberato dall'Assemblea dei soci. In mancanza ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio elegge un Presidente, scelto tra gli Amministratori designati dai soci sovventori, ed un vice Presidente e ne determina la remunerazione ai sensi del comma 3° dell'art. 2389 c.c. se investiti di particolari cariche e sentito il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale, il presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi con ogni mezzo non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

1. alla ammissione di nuovi soci sovventore ;
2. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;

3. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
 4. alle proposte predisposte dal Consiglio per la modifica del presente statuto.
- Della seduta consiliare si redige regolare verbale a norma di legge.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della società a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

In caso di delega l'organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità di almeno ogni 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici a livello consultivo, stabilendone la composizione e gli eventuali compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare e/o sostituire un Direttore, fissandone il relativo compenso, con il compito di coadiuvare gli Organi Amministrativi nell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione ed inoltre di svolgere l'adempimento delle pratiche amministrative e contabili. Il Direttore interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le funzioni di segretario ed esercita altresì la gestione e il controllo sul personale.

Art. 24

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore delegato.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro Consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società e solo per singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO

Art. 25

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci

dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

L'assemblea può deliberare la nomina di un unico Sindaco e di un Sindaco supplente al posto del Collegio Sindacale, se consentito dalla legislazione vigente.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di legge.

In presenza di soci sovventori la designazione del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è ad essi riservata.

I Sindaci o il Sindaco Unico, durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

Art. 26

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, svolgono le funzioni allo stesso assegnate dalla legge ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci o il Sindaco Unico possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico possono richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Delle riunioni dei Sindaci si redige regolare verbale a norma di legge.

Art. 27

I Sindaci o il Sindaco Unico assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del comitato esecutivo ed alle assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio d'Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

I Sindaci o il Sindaco Unico devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

I Sindaci o il Sindaco Unico, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci e potrà essere affidato al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico.

Art. 28

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari o consiliari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute a un arbitro, nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della

Cooperazione, salvo che si tratti di controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro deciderà secondo diritto e l'arbitrato sarà rituale e secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 29

Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto. Pertanto i soci non potranno per nessun motivo addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale nemmeno all'atto dello scioglimento della società.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, salva l'applicazione dell'art. 2521 ultimo comma c.c.

Art. 31

In caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza prevista nell'articolo 18 per lo scioglimento anticipato della società, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo di bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge n. 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società di mutuo soccorso di cui alla legge n. 3818 del 1886 e per quanto da queste non disposto dalle norme dettate in tema di società cooperative a mutualità prevalente.